

Il Tribunale di Trento,

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea,

composta dai signori magistrati:

- |    |                        |              |
|----|------------------------|--------------|
| 1) | dott. Roberto Beghini  | Presidente   |
| 2) | dott. Serena Alinari   | Giudice rel. |
| 3) | dott. Marco Tamburrino | Giudice      |

ha pronunciato nel procedimento n. 1086/2018 R.G. il seguente

#### DECRETO


promuoveva ricorso avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale emesso nei suoi confronti dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale presso la Prefettura -U.T.G. Verona di data 22.11.2017.

Il ricorrente nel merito chiedeva di riconoscere a suo favore il diritto alla protezione internazionale, in via subordinata il diritto alla protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il diritto alla protezione umanitaria, deducendo l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva e veniva dichiarato contumace all'udienza del 19.09.2018. Alla medesima udienza il G.O.P. delegato disponeva l'interrogatorio libero del ricorrente al cui esito il procuratore del ricorrente concludeva per l'accoglimento del ricorso. Interveneva nel presente procedimento il P.M. che concludeva per il rigetto del ricorso.

Il ricorso proposto dal ricorrente appare parzialmente fondato e pertanto lo stesso deve essere parzialmente accolto per le ragioni infra specificate.

Va ricordata in primo luogo la normativa di riferimento della materia di cui si discute che trova la sua regolamentazione nel D.Lgs. n. 251/2007 che disciplina il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.07.1951; all'art. 2 lett e) definisce "rifugiato" il cittadino straniero il quale per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della




protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10; ai sensi della lettera g) dell'art. 2 cit. D.Lgs. persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria prevista dall'art. 16. Si aggiunga che a norma dell'art. 14 del medesimo D.Lgs. ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non è applicabile al caso di specie il D.L. n. 113/2018 stante il fatto che detta normativa per la parte contenente disposizioni di diritto sostanziale ai sensi dell'art. 11 c.c. (preleggi) non può applicarsi retroattivamente ma solo "per l'avvenire" e quindi alle sole domande di protezione internazionale presentate in epoca successiva alla sua entrata in vigore.

Premessa la normativa di riferimento, in relazione alle domande di protezione internazionale e di protezione sussidiaria, si ritiene che il provvedimento della Commissione debba essere confermato, in quanto all'esito del giudizio nulla di nuovo e rilevante è emerso per l'accoglimento di detta richiesta. In particolare la narrazione del ricorrente non appare coerente sotto il profilo oggettivo e soggettivo e quindi credibile: non verosimile appare la persecuzione personale diretta al ricorrente, il timore di rimpatrio risulta ipotetico, considerate le dichiarazioni dallo stesso rese.

Al riguardo il ricorrente ha dichiarato di essere originario di Benin City in Edo, Stato dello Stato della Nigeria, di religione cristiana e di avere lavorato nel proprio paese di origine come parrucchiere. Ha riferito di essere stato avvicinato in data 30.03.2015 da un adepto della setta Ajalala che gli disse che il di lui padre aveva promesso che il richiedente alla morte di questo avrebbe preso il suo posto nella setta e che gli intimò di entrare a fare parte di detta setta entro il 16.04.2015 minacciandolo che in caso contrario l'avrebbero ucciso, di avere rifiutato tale invito e di



2

essere emigrato dal proprio paese il 16.04.2016. Precisava di non avere saputo che il padre appartenesse a detta setta.

Nello specifico poco particolareggiato è il racconto del richiedente in ordine all'episodio di reclutamento da parte dell'adepto della setta.

Inverosimile appare che il richiedente nulla sapesse in ordine alla presunta affiliazione del padre.


Non credibile appare che il ricorrente abbia deciso di emigrare sulla base di una minaccia verbale.

Incerta è apparsa la datazione dei fatti prima fatti risalire al marzo 2015 e poi al 2016.

Inverosimile appare che gli adepti della setta abbiano cercato di reclutare il richiedente a notevole distanza di tempo dalla morte del padre, due anni dopo.

Non essendo credibili le informazioni fornite dal ricorrente, non sussistono gli estremi per ritenere né che siamo in presenza di atto persecutori né che siamo di fronte ad un quadro che implica una gravità tale da determinare una minaccia grave alla vita del ricorrente, non provenendo il medesimo da un'area di particolare cautela.

Appare, invece, fondata la richiesta ulteriormente subordinata di ottenere la protezione umanitaria. La normativa applicabile al caso di specie, non essendo il D.L. richiamato applicabile alla fattispecie in esame per le ragioni sopra evidenziate, è l'art. 5 co. 6 D.Lgs. 286/1998 richiamato dall'art. 32 D.Lgs. 25/2008 che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno quando ricorrono seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Nel caso di specie, il ricorrente appare positivamente inserito nella società italiana. Il medesimo risulta avere frequentato corsi di lingua e partecipato a progetti formativi nonché svolto attività lavorativa; in particolare dall'aprile 2018 sino al 30.09.2018 ha svolto attività lavorativa come operaio presso una ditta privata con contratto a tempo determinato. L'attuale datore di lavoro riconosce che il medesimo ricorrente svolge le sue mansioni "in maniera diligente, attenta e veloce" tanto che dichiara di essere pronto a rinnovare il contratto di lavoro in caso di proroga del permesso di soggiorno. Le difficoltà politiche del Paese di origine del ricorrente, ove peraltro nella regione in rilievo non paiono risultare esservi conflitti armati (vedi fonti del provvedimento impugnato), e l'esigenza di monitorare gli effettivi sviluppi della situazione politica pongono il ricorrente in una situazione di fragilità tale da riconoscergli la protezione umanitaria (vedi sito della Farnesina da cui risulta la precarietà dell'attuale situazione di sicurezza della Nigeria tanto che si raccomanda di limitare i viaggi allo stretto necessario). In tal senso sono rinvenibili precedenti specifici nella giurisprudenza di merito (vedi ordinanza del Tribunale di Venezia del 05.08.2017). Sussistendo i presupposti nel caso di specie per la protezione umanitaria ed avendo il D.L. sopra richiamato abrogato il permesso per motivi umanitari, il Tribunale ritiene concedibile al richiedente il permesso di soggiorno per casi speciali.



3



PDF Eraser Free

4

Le spese, stante la natura della controversia e la mancata costituzione del Ministero dell'Interno, vengono compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in composizione collegiale,

ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione respinta,

in parziale riforma della decisione impugnata,


- 1) rigetta le domande di protezione internazionale e di protezione sussidiaria;
- 2) concede al ricorrente il permesso di soggiorno per casi speciali;
- 3) dispone la compensazione delle spese.

Si comunichi.

Trento, li 15.10.2018

Il Giudice  
dott. Serena Alinari

Il Presidente  
dott. Roberto Boghini



L'ASSISTENTE B3  
Sara Bortolotti

4